COMMISSIONE V

DIFESA

CLI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (3282) . 989

PRESIDENTE 989, 990, 993, 994 996, 998, 999, 1000, 1003, 1011, 1016

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . 989, 990, 992, 993, 994, 995, 996 997, 998, 999, 1000, 1003, 1015, 1016

SPIAZZI, *Relatore* 990, 992, 993 994, 997, 998, 999, 1000, 1003, 1011, 1015

VIOLA 990, 993, 1015

COPPI ALESSANDRO 990, 999

CUTTITTA 992, 993, 994 995, 996, 997, 998, 999, 1016

MEDA 993

GEUNA 993, 1016

DAL POZZO 993, 994, 999

PIETROSANTI 995

GUERRIERI FILIPPO 995

VOCINO 996

La seduta comincia alle 9,30.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (3282).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Commissione finanze e tesoro non ha fatto ancora pervenire il parere in merito agli emendamenti che a questo disegno di legge sono stati presentati. Senonché, essendosi la maggioranza della Commissione orientata nel senso di non apportare emendamenti di carattere finanziario, ritengo opportuno far presente alla Commissione finanze e tesoro questo nuovo nostro orientamento e sollecitare il parere sui soli emendamenti di natura tecnica o formale. Mentre noi continueremo la discussione del disegno di legge e i presentatori degli emendamenti di natura economica provvederanno a preparare un ordine del giorno il quale tali emendamenti contenga, prego l'onorevole Codacci-Pisanelli di recarsi alla Commissione finanze e tesoro a sollecitare il parere sugli emendamenti.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il suo parere in base al nuovo orientamento della Commissione.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alla relazione scritta, che illustra i pregi e il contenuto sostanziale del disegno di legge. Si riserva di esprimere il proprio parere sugli emendamenti quando essi verranno in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

A quest'articolo è stato presentato il seguente comma aggiuntivo dagli onorevoli Spiazzi, Viola e Dal Pozzo:

« Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado ».

Prego il presentatore, onorevole Spiazzi, di illustrarlo.

SPIAZZI, *Relatore*. La dizione è in analogia a quella contenuta nello stato degli ufficiali. I sottufficiali l'hanno chiesta, più che altro, per una questione morale.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento tende a portare la dizione dell'articolo a quella del corrispondente articolo dello stato degli ufficiali. In verità, l'emendamento sembrerebbe superfluo, in quanto nel primo comma è detto che lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti al grado; anzi, poiché la dizione sarà forse tolta anche dallo stato degli ufficiali, io chiederei di non inserirla. Comunque, se la Commissione dovesse insistere, non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento.

VIOLA. Io mi permetterei di insistere.

PRESIDENTE. L'opposizione del Governo all'emendamento non mi sembra assoluta; d'altra parte, poiché oggi l'Assemblea voterà lo stato degli ufficiali con questa dizione, ritengo che si possa accogliere l'emendamento, che pongo, pertanto, in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 1 rimane, quindi, così formulato:

« Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Il sottufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.

Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa ».

L'onorevole Spiazzi ha presentato ancora il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 2:

« con le modalità previste per gli ufficiali ».

Prego l'onorevole Spiazzi di illustrarlo.

SPIAZZI, *Relatore*. Anche qui si tratta di una questione morale e credo che non dovrebbero esservi difficoltà. I sottufficiali desiderano prestare giuramento come gli ufficiali, e cioè non in cortile, bensì nell'ufficio del colonnello, isolatamente.

COPPI ALESSANDRO. Vorrei far osservare all'onorevole Spiazzi che non è il caso di codificare le formalità. Le disposizioni relative al giuramento degli ufficiali e dei sottufficiali non sono considerate nelle leggi dello stato degli ufficiali e dei sottufficiali.

SPIAZZI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento e mi riservo di far presente questo desiderio nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

I sottufficiali si distinguono in:

sottufficiali in servizio permanente;

sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;

sottufficiali in congedo;

sottufficiali in congedo assoluto.

I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali di complemento e sottufficiali della riserva.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento relativo è adottato con determinazione ministeriale per il grado di sergente, con decreto ministeriale per gli altri gradi.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa. L'anzianità assoluta consiste nel periodo di tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo le eventuali detrazioni apportate a termini di legge.

L'anzianità relativa consiste nell'ordine di precedenza del sottufficiale tra i pari grado dello stesso ruolo.

(*È approvato*).

ART. 6.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età, salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità anche di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da sottufficiale.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianità il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dal sottufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate. Per il sottufficiale del grado massimo la detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.

(*È approvato*).

ART. 9.

L'anzianità assoluta del sottufficiale, che dopo aver cessato di essere iscritto nei ruoli vi sia riammesso, è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione, salvo che per speciali disposizioni di legge non debba conservarsi al sottufficiale, in tutto o in parte, l'anzianità posseduta.

(*È approvato*).

ART. 10.

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

ART. 11.

I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo le leggi di ordinamento.

Per i sottufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi.

(*È approvato*).

TITOLO II.

SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I.

Del servizio permanente in generale.

ART. 12.

Il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.

Il sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

(*È approvato*).

ART. 13.

Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

servizio effettivo;
aspettativa;
sospensione dall'impiego.

(*È approvato*).

CAPO II.

Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dall'impiego.

ART. 14.

Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 24, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della Marina.

Per il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.

A quest'articolo sono stati presentati dagli onorevoli Cuttitta, Spiazzi, Viola e Dal Pozzo, i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma sopprimere le parole:* e a bordo per i sottufficiali della Marina ».

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Per i sottufficiali della Marina la temporanea inidoneità al servizio di bordo e per i sottufficiali del ruolo naviganti della Aeronautica, la temporanea idoneità al servizio di bordo ed a quello di volo non costituiscono impedimento alla permanenza nel servizio effettivo ».

L'onorevole Spiazzi intende aggiungere altro a quanto già ebbe a dire in occasione della discussione generale?

SPIAZZI, *Relatore*. Desidero ricordare, per quanto riguarda il secondo emendamento, che non si tratta di una innovazione, in quanto tale norma già esiste nell'Esercito. Si tratta, quindi, soltanto di estendere la disposizione.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo rilevare una contraddizione fra il primo e il secondo emendamento.

L'articolo 14, nel suo primo comma, è così concepito: « Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 24, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della Marina ». Abolendo, come propone il primo emendamento, le parole « e a bordo per i sottufficiali della Marina », si viene implicitamente ad ammettere che i sottufficiali della Marina a bordo non debbono avere l'idoneità fisica, mentre nella seconda parte dello stesso articolo è detto che soltanto l'inidoneità temporanea è ragione di non uscita dal servizio permanente!

Quindi, per quanto riguarda il primo emendamento, mi oppongo nel modo più assoluto, perché con esso si verrebbe ad ammettere che sottufficiali inidonei possono prestare servizio a bordo.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, esso tende ad estendere ai sottufficiali della Marina le disposizioni che la legge prevede per i sottufficiali dell'Aeronautica. Naturalmente, la stessa richiesta è giunta da alcune categorie di sottufficiali dell'Esercito. E allora io chiedo alla Commissione che la disposizione, se non la si vuol mantenere per i soli sottufficiali dell'Aeronautica, sia soppressa addirittuta. Infatti, per i sottufficiali dell'Aeronautica essa è giustificata, perché basta anche un minimo disturbo in volo per poter non essere in condizioni di prestare quel servizio: nella Marina ciò non si verifica, ed allora, per non creare situazioni ingiuste, io arriverei al punto, come ho detto, di chiedere la soppressione del secondo comma.

CUTTITTA. Faccio osservare che l'idoneità assoluta che occorre per certi servizi dell'Aeronautica occorre altresì per certi servizi di navigazione della Marina.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se vogliamo, allora, vi rientrerebbero anche taluni servizi dell'Esercito.

CUTTITTA. Per la Marina, però, è facile l'analogia: gli uni navigano nell'aria, gli altri nell'acqua o sotto il livello del mare. Nell'Esercito, invece, non saprei in quale specialità riscontrare una somiglianza.

Se l'onorevole Sottosegretario desidera che una tale disposizione sia estesa anche all'Esercito, io non mi oppongo: però non vi trovo analogia.

In ogni caso, io insisto perché l'emendamento sia posto in votazione e prego la Commissione di approvarlo.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Interpellato in proposito, dal punto di vista tecnico, il Consiglio superiore delle Forze armate, questo ha ritenuto che analogia non vi fosse. Bisogna altresì ricordare che l'articolo 19 del disegno di legge sullo stato degli ufficiali fa eccezione soltanto per gli ufficiali dell'Aeronautica e che quest'articolo è stato già approvato in sede di Commissione senza che ci si sia preoccupati di una identica posizione degli ufficiali della Marina. Quindi, con l'approvazione dell'emendamento, oltre ad una sperequazione con i sottufficiali dell'Esercito, creeremmo anche una sperequazione con lo stato degli ufficiali.

MEDA. Le ragioni esposte dall'onorevole Sottosegretario in ordine all'impossibilità di inserire gli emendamenti Spiazzi sono convincenti. Ritengo, pertanto, che l'articolo debba restare nella sua originaria formulazione.

GEUNA. Dopo le argomentazioni addotte dall'onorevole Sottosegretario, ritengo che non si debba insistere negli emendamenti. Desidero aggiungere che mentre la nave va avanti per il contributo di molti uomini, l'apparecchio è affidato ad un uomo solo, e quindi in questo caso l'idoneità fisica deve essere assoluta in quell'uomo.

VIOLA. Dopo le spiegazioni dell'onorevole Sottosegretario, mi rimetto al testo ministeriale.

DAL POZZO. Io sono favorevole alla modifica, in quanto la non idoneità può anche essere superata in breve tempo e quindi non dovrebbe costituire una ragione di dispensa dal servizio effettivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Spiazzi intende mantenere gli emendamenti?

SPIAZZI, *Relatore*. Ritiro il primo emendamento, ma mantengo il secondo, rimettendomi alla Commissione.

CUTTITTA. Io mantengo il secondo emendamento, pregando la Commissione di approvarlo.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento relativo al primo comma dell'articolo, pongo in votazione l'emendamento relativo al secondo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15:

« Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerra;

b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;

c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;

d) motivi privati.

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti.

L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio.

L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura ».

A quest'articolo sono stati presentati dagli onorevoli Spiazzi, Cuttitta, Viola e Dal Pozzo i seguenti emendamenti:

« *Dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

« *e*) riduzione dei quadri ».

« *Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti:*

« Verificandosi una riduzione di quadri, i sottufficiali in eccedenza sono collocati, per ciascun grado, in aspettativa, con preferenza di coloro che ne facciano domanda. Il sottufficiale in turno di avanzamento non può essere collocato in aspettativa ».

« Nel collocamento di autorità in aspettativa per riduzione dei quadri si osserva un turno per ciascun grado, incominciando dai sottufficiali meno anziani ed eccettuando fino all'esaurimento del turno, i sottufficiali che nel grado medesimo siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa ».

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiederei prima una spiegazione agli onorevoli proponenti, per quanto riguarda la riduzione dei quadri. A che cosa serve lo stato di aspettativa per riduzione di quadri, dal momento che non solo non è applicato ma neppure è applicabile? È un istituto superato, ormai.

CUTTITTA. I sottufficiali desiderano lo stato di aspettativa per riduzione di quadri per lo stesso motivo per il quale esso è stato concesso ed è in vigore nei riguardi degli ufficiali. La posizione di aspettativa per riduzione di quadri è prevista dalla legge allo scopo di garantire una più favorevole posizione nel caso che dolorose necessità impongano riduzioni di organico, così come si è verificato alla fine dell'ultima guerra. Anche allora, nei riguardi degli ufficiali, esisteva la posizione di aspettativa per riduzione di quadri, ma il Ministero ritenne di creare una nuova legge, la famosa legge n. 384 del 16 maggio 1946, ed attuò lo sfollamento. E ancor oggi quegli sfollati lamentano la mancata applicazione dello stato di aspettativa per riduzione di quadri, perché essi sarebbero stati lasciati in ruolo, in attesa del turno per essere richiamati.

Ora questa legge è stata rimessa in vigore per gli ufficiali, e speriamo che, se malauguratamente dovesse ripetersi la necessità di una riduzione di quadri, si voglia far ricorso a quell'istituto, senza creare leggi speciali.

Per i sottufficiali lo sfollamento avvenne in misura certamente superiore al necessario, così come del resto avvenne per gli ufficiali. Se allora vi fosse stata per i sottufficiali la posizione di aspettativa per riduzione dei quadri, e fosse stata rispettata, ora essi avrebbero potuto essere riassorbiti nei quadri e non si sarebbe dovuto ricorrere a nuove promozioni.

Perciò trovo giusta l'aspirazione dei sottufficiali.

DAL POZZO. Trovo giusto l'emendamento e faccio anche rilevare che una tale disposizione non danneggia alcuno, anche perché riduzioni di quadri non sono previste.

SPIAZZI, *Relatore*. Insisto nell'emendamento all'articolo 15, oltre che per le ragioni addotte dagli onorevoli Cuttitta e Dal Pozzo, anche perché i sottufficiali mandati a casa in seguito allo sfollamento si trovano oggi in una posizione indefinita e indefinibile.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. C'è qualche disposizione contenuta nella legge sullo stato degli ufficiali che, a lume di un'approfondita logica, può apparire superflua. Se la Commissione ritiene che, per analogia con quella legge, debbano mantenersi anche in questa legge le disposizioni che appaiono superflue, la Commissione faccia quel che ritiene. Io non ho una ragione particolare per oppormi.

Comunque, il Governo precisa chiaramente il suo pensiero che trattasi di una disposizione evidentemente superflua, anche perché dove ci sono riduzioni di quadri c'è sempre una legge che riduce gli organici e che disciplina la posizione in cui verranno a trovarsi coloro che saranno eliminati dai quadri in virtù di quella legge. Non è lo stato degli ufficiali e dei sottufficiali che in quell'occasione fa testo, ma sono le singole e particolari disposizioni che si accompagnano in occasione della riduzione che con quelle disposizioni si attua.

Comunque, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. A titolo personale, mi pare che, anche se superflua, essendo la disposizione invocata dalla categoria, essendovi analogia con lo stato degli ufficiali e poiché non reca danno, noi possiamo accogliere l'emendamento.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero precisare che quanto ho detto si riferisce al primo emendamento e alla prima parte del secondo emendamento, i quali trovano rispondenza nella legge sullo stato degli ufficiali. Il secondo comma del secondo emendamento, invece, non trova alcuna rispondenza in quella legge. Difatti esso dice che « Nel collocamento di autorità in aspettativa per riduzione di quadri si osserva un turno per ciascun grado, incominciando dai sottufficiali meno anziani ed eccettuando fino all'esaurimento del turno i sottufficiali che nel grado medesimo siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa ».

Come vedete, si tratta di ipotecare l'avvenire. A parte il fatto che non v'è analogia con lo stato degli ufficiali, e quindi non è il caso di introdurre questa norma, mi sembra per lo meno intempestivo disciplinare fin d'ora la posizione nella eventualità della riduzione dei quadri.

CUTTITTA. L'emendamento proposto per i sottufficiali ricalca esattamente la disposizione per gli ufficiali, perciò noi lo abbiamo accolto senza difficoltà. La disposizione è contenuta nell'articolo 21 della legge sullo stato degli ufficiali. Se accettiamo il principio della riduzione dei quadri, non vedo perché non si debba accettare il meccanismo per il funzionamento di questo istituto!

PRESIDENTE. Effettivamente è così.

Pongo in votazione il primo emendamento all'articolo 15, di cui do nuovamente lettura:

« *Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *e*) riduzione dei quadri ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento all'articolo 15, di cui do nuovamente lettura:

« *Aggiungere i seguenti commi:*

« Verificandosi una riduzione di quadri, i sottufficiali in eccedenza ai rispettivi quadri sono collocati, per ciascun grado, in aspettativa con preferenza di coloro che ne facciano domanda. Il Sottufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può essere collocato in aspettativa.

Nel collocamento d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri si osserva un turno per ciascun grado, incominciando dai sottufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, i sottufficiali che nel grado medesimo siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15, come risulta dopo l'approvazione dei due emendamenti.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 16. Ne do lettura;

« L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 17. Ne do lettura:

« Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purché idoneo a servizio incondizionato.

Il sottufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio.

Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è richiamato in servizio ».

A questo articolo è stato presentato dagli onorevoli Spiazzi, Cuttitta, Viola e Dal Pozzo il seguente emendamento:

« *Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Il sottufficiale in aspettativa per riduzione di quadri o per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate al comma precedente, qualora ne faccia domanda, è richiamato in servizio ».

PIETROSANTI. A me sembra che, a prescindere da una eventuale analogia con lo stato degli ufficiali, la norma sia così giusta da meritare la nostra approvazione.

CUTTITTA. Il nostro emendamento è press'a poco identico al testo originale del comma. Vi abbiamo aggiunto soltanto la posizione di aspettativa per riduzione di quadri, e quindi ritengo che non vi sia bisogno di cercare analogie.

GUERRIERI FILIPPO. Bisogna fare attenzione, perché se il sottufficiale è stato collocato in aspettativa per riduzione di quadri – il che è ben diverso dai « motivi privati » – mediante questa norma egli ha il diritto – e non soltanto la facoltà – di essere richiamato in servizio a domanda. E allora a che vale averlo collocato in aspettativa? Mi pare che occorra molta prudenza.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le tre ipotesi previste nell'articolo 17 che danno la facoltà del richiamo del sottufficiale dall'aspettativa hanno tutte una ragion d'essere.

Il primo comma, infatti, ne prevede il richiamo in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze: è chiaro che, in considerazione del superiore interesse della mobilitazione, l'aspettativa viene a cessare.

Il secondo comma prevede il richiamo del sottufficiale in aspettativa per infermità, qualora questi sia compreso nelle aliquote dei ruoli per l'avanzamento: è logico che, se si riscontra la cessazione dell'infermità, possa anche cessare la posizione di aspettativa.

Il terzo comma, infine, prevede la facoltà del richiamo dall'aspettativa a domanda. In questo caso, il sottufficiale ha fatto domanda, per suoi motivi, d'essere collocato in aspettativa: nulla di strano, quindi, che, venuti a

cessare i motivi che lo avevano determinato a farsi collocare in aspettativa, egli abbia la facoltà di chiedere d'essere richiamato in servizio.

Queste tre ipotesi hanno tutte un logico fondamento. Nel caso, invece, di chi si trovi in aspettativa per riduzione di quadri, per analogia, il richiamo non può avvenire se non sia venuta meno la necessità della riduzione dei quadri. Non è concepibile che un sottufficiale collocato d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri abbia la facoltà di farsi richiamare in servizio!

La legge sulla riduzione dei quadri stabilisce i diritti e la posizione in cui vengono a trovarsi gli ufficiali e i sottufficiali colpiti dal provvedimento. Ora, con questa legge, noi dovremmo disciplinare tutto! Perché occorre tener presente che la riduzione dei quadri dà luogo ad una nuova posizione che dovrebbe essere disciplinata *in toto*!

VOCINO. Le argomentazioni dell'onorevole Sottosegretario sono esatte.

CUTTITTA. Però una analogia esiste con la legge sullo stato degli ufficiali, la quale, all'articolo 25 dice: « L'ufficiale in aspettativa... ecc.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 25 della legge sullo stato degli ufficiali va messo in rapporto alla legge sull'avanzamento e prevede l'ipotesi che l'ufficiale collocato fuori quadro sia compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento. Perciò è detto che se l'ufficiale deve frequentare dei corsi, se deve sostenere degli esami, può essere richiamato in servizio: ma non dice affatto che l'ufficiale può essere richiamato in servizio incondizionatamente, come voi pretendereste di fare con i sottufficiali!

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta intende insistere nell'emendamento?

CUTTITTA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 17, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 18.

Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio né altro assegno.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

(*È approvato*).

ART. 19.

La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare, o penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.

La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

(*È approvato*).

ART. 20.

Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura e che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di

tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.

(*È approvato*),

ART. 21.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.

(*È approvato*).

ART. 22.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

(*È approvato*).

ART. 23.

Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà.

(*È approvato*).

CAPO III.

Ruolo speciale per mansioni di ufficio.

ART. 24.

Il sottufficiale, che nel grado massimo raggiunge l'età indicata nella tabella *A* annessa alla presente legge, è trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente.

Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, la vacanza è formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo più anziano di età e, a parità di età, colui che abbia maggiore anzianità di servizio da sottufficiale.

Il sottufficiale del ruolo speciale è impiegato in mansioni di ufficio; egli deve possedere la idoneità fisica occorrente per tale impiego.

In tempo di guerra o per eccezionali esigenze, il sottufficiale del ruolo speciale che sia riconosciuto fisicamente idoneo al servizio incondizionato può essere impiegato anche nelle altre mansioni proprie del suo grado nel ruolo di provenienza.

A quest'articolo è stato presentato dagli onorevoli Spiazzi, Cuttitta, Viola e Dal Pozzo il seguente emendamento:

« *Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:*

« Il sottufficiale che nel grado massimo raggiunge l'età indicata nella tabella *A* annessa alla presente legge, è trasferito in un ruolo speciale, continuando a rimanere in servizio permanente fuori organico ».

« Il sottufficiale del ruolo speciale è impiegato in mansioni di ufficio; egli deve possedere la idoneità fisica occorrente per tale impiego ».

Prego l'onorevole Cuttitta di illustrarlo.

CUTTITTA. L'articolo 24 prevede un ruolo speciale nel quale si trasferiscono i sottufficiali per essere impiegati in servizi speciali. Nella formulazione della legge non tutti i sottufficiali si possono avvantaggiare del passaggio in questo ruolo, perché chiuso. Il nostro emendamento tende ad ottenere che si faccia luogo al passaggio di tutti i sottufficiali in questo ruolo.

Sarebbe una grande convenienza per l'Amministrazione militare servirsi di questi sottufficiali fino al sessantacinquesimo anno di età perché, offrendo essi maggiori garanzie, potrebbero essere utilmente impiegati nel Ministero al posto dei civili

SPIAZZI, *Relatore*. Io desidererei ancora aggiungere un emendamento per far posto anche ai sottufficiali dei carabinieri. L'emendamento potrebbe essere il seguente:

« Possono far domanda per essere trasferiti nel ruolo speciale di cui al presente articolo anche i marescialli maggiori dei carabinieri che si trovino nelle condizioni di cui alla presente legge ».

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Bisogna tener conto che si tratta di 6-7 mila unità, con un onere finanziario la cui copertura non è assicurata e per cui avremmo bisogno del parere della Commissione finanze e tesoro.

Io penso che quest'emendamento potrebbe essere compreso nell'ordine del giorno che sarà formulato.

SPIAZZI, *Relatore*. Va bene; però, per quanto riguarda i carabinieri, faccio presente che vi sono già dei ruoli speciali.

L'altra volta l'onorevole Cuttitta ha messo bene in evidenza la necessità di valorizzare

questi sottufficiali fino al sessantacinquesimo anno di età; comunque, mi servirò dell'ordine del giorno.

CUTTITTA. Non è possibile che si licenzino 6-7 mila sottufficiali all'anno, onorevole Sottosegretario. Evidentemente ci dev'essere un errore!

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Che siano 6-7 mila o 4-500, la copertura manca sempre.

CUTTITTA. Io insisto nell'emendamento e prego di porlo in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento all'articolo 24, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25:

« Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale decide il Ministro, sentito il parere:

per l'Esercito, di una commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori, tutti in servizio permanente;

per la Marina, della commissione di avanzamento per i sottufficiali;

per l'Aeronautica, della commissione centrale di avanzamento per i sottufficiali ».

Gli onorevoli Spiazzi e Viola hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« Il sottufficiale può rinunciare al trasferimento nel ruolo speciale. In tale caso è collocato nella riserva godendo dei benefici previsti dalla presente legge ».

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio osservare che questo emendamento è connesso con quello presentato all'articolo 24 che la Commissione non ha approvato.

SPIAZZI, *Relatore*, dichiaro che non insistiamo nell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 25.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26.

CAPO IV.

Cessazione dal servizio permanente.

ART. 26.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

d) domanda;

e) matrimonio contratto senza la prescritta autorizzazione;

f) nomina all'impiego civile;

g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27:

« Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato nella tabella *A* annessa alla presente legge, salvo che, rivestendo il grado massimo, non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del primo comma dell'articolo 24.

Per il sottufficiale del ruolo speciale il limite di età è di anni sessanta, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto all'età predetta in applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 24, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si considera egualmente avvenuta per età ad ogni effetto, eccettuato quello di cui all'articolo 31.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato nella riserva ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dagli onorevoli Spiazzi, Viola e Dal Pozzo:

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Per il sottufficiale del ruolo speciale il limite di età è di anni 60, qualora il medesimo abbia maturato di già gli anni di servizio per conseguire il massimo del trattamento di quiescenza. In caso contrario continuerà a rimanere in servizio sino al raggiungimento di tale limite e, comunque, non oltre il 65° anno di età »;

dall'onorevole Cuttitta:

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Per il sottufficiale del ruolo speciale il limite di età è di anni 65 ».

Prego l'onorevole Spiazzi di illustrare il suo emendamento.

SPIAZZI, *Relatore*. L'emendamento è ispirato ad un senso di umanità che mi dispensa dall'illustrarlo.

COPPI ALESSANDRO. E l'onere finanziario ?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non mi sembra che gli emendamenti possano essere accolti, in quanto il limite di età è stato stabilito in relazione alla consistenza degli organici.

L'emendamento Cuttitta, poi, va ancora più in là.

Comunque, sia per l'uno che per l'altro emendamento debbo dire che, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, manca il parere della Commissione finanze e tesoro. Ritengo più opportuno inserire le due richieste nell'ordine del giorno che la Commissione si appresta a votare.

SPIAZZI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento.

CUTTITTA. Ma che c'entra qui il bilancio? A me pare, anzi, che elevando il limite di età si faccia un'economia e non si apporti un aggravio al bilancio !

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se questa legge entrasse in vigore quest'anno e noi elevassimo il limite di età a 65 anni, evidentemente noi avremmo un onere maggiore, perché dovremmo trattenere in servizio un maggior numero di sottufficiali. Ed io parlo di aumento di bilancio in rapporto a questa legge, anche se dopo si risparmierà su altri bilanci.

DAL POZZO. Non si tratta di maggiore spesa, ma soltanto di spostamenti fra i vari bilanci, quindi è evidente che non si possa parlare di aggravi.

PRESIDENTE. Purtroppo, se si determina un maggior onere di spesa rispetto a questa legge, occorre trovare la copertura.

L'onorevole Cuttitta mantiene il suo emendamento ?

CUTTITTA. Sì, lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cuttitta, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione

ART. 28.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

(*È approvato*).

ART. 29.

Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantegli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

Se trattisi di infermità proveniente da causa di servizio, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile, secondo le apposite disposizioni di legge. Ove l'infermità sia riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio, al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono

corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(*È approvato*).

ART. 30.

Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il sottufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato, o, se si tratti di sottufficiale del ruolo speciale, la idoneità ai servizi del ruolo stesso. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.

Il sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al sottufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 28 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

(*È approvato*).

ART. 31.

Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella *A* annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio spetta fino al compimento degli anni sessantacinque, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	L.	70.000
maresciallo capo e gradi corrispondenti	»	60.000
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti.	»	50.000
sergente maggiore e gradi corrispondenti	»	35.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

L'indennità speciale predetta spetta anche al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore ivi previsti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma di detto articolo 49 della legge 10 agosto 1950, n. 648, l'indennità è fissata in tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utili a pensione, ma non può in alcun caso superare tale somma.

A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Cuttitta, Spiazzi, Viola e Dal Pozzo:

« Elevare la misura della indennità speciale annua lorda rispettivamente da lire 70.000 a lire 110.000; da lire 60.000 a lire 95.000; da lire 50.000 a lire 80.000 e da lire 35.000 a lire 70.000 ».

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. sono contrario all'emendamento per i motivi di ordine finanziario già esposti.

SPIAZZI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 31.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 32.

Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

È del pari dispensato dal servizio permanente, ed è collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.

Il provvedimento di dispensa dal servizio è adottato in seguito a proposta delle autorità gerarchiche da cui il sottufficiale dipende e previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio.

(*È approvato*).

ART. 33.

Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio permanente, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda è collocato nella riserva o nel complemento, a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(*È approvato*).

ART. 34.

Il sottufficiale che contrae matrimonio senza l'autorizzazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore cessa dal servizio permanente.

Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 28. Il sottufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera *b*) dello stesso articolo 28; altrimenti è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(*È approvato*).

ART. 35.

Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

(*È approvato*).

ART. 36.

Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

(*È approvato*).

TITOLO III.

SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

ART. 37.

Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato. La durata delle ferme volontarie e delle rafferme è stabilita dalle leggi di reclutamento.

(*È approvato*).

ART. 38.

Il sottufficiale in ferma volontaria o in raferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.

La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

ART. 39.

Il sottufficiale può cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;

c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento a commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;

d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) matrimonio contratto senza l'autorizzazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore;

g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;

h) nomina all'impiego civile;

i) perdita del grado.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause di cui alla lettera *b*) è disposta previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera *c*) è disposta previa inchiesta formale.

(*È approvato*).

ART. 40.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 39, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattisi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.

(*È approvato*).

ART. 41.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, salvo che non abbia acquisito titoli a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*) dell'articolo 39, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere *c*), *d*), *h*), *i*) del predetto articolo 39.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

(*È approvato*).

ART. 42.

Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

CAPO I.

Disposizioni generali.

ART. 43.

I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 44.

Il sottufficiale in congedo può trovarsi:

in servizio temporaneo;

in congedo illimitato;

sospeso dalle attribuzioni del grado.

(*È approvato*).

ART. 45.

Il sottufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

(*È approvato*).

ART. 46.

Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità, nei casi previsti dalla presente legge. Il sottufficiale può, col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre i casi predetti, per qualsiasi occorrenza.

Il richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.

I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto ministeriale e, salvo che vengano effettuati per sopperire a deficienze organiche di carattere transitorio, previa intesa col Ministero del tesoro.

Il sottufficiale in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è impiegato in relazione all'età e alle condizioni fisiche.

(*È approvato*).

ART. 47.

Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese, salvo i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni del grado durante l'espiazione della pena.

(*È approvato*).

ART. 48.

Il sottufficiale in congedo dell'Esercito può essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianità, da un'arma ad altra arma o ad un servizio e da un servizio ad una arma o ad altro servizio, quando sia riconosciuto più utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio, e sempre che sia in possesso dei requisiti per l'appartenenza a detta arma o servizio.

Analogamente può essere trasferito da categoria a categoria e da specialità a specialità il sottufficiale in congedo della Marina, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria il sottufficiale in congedo dell'Aeronautica.

A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo dagli onorevoli Spiazzi, Viola e Dal Pozzo.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non riesco a comprendere la necessità dell'emendamento in quanto ritengo che il comma secondo sia realmente favorevole agli interessi dei sottufficiali.

SPIAZZI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 48.

(*È approvato*).

Passiamo ai rimanenti articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

CAPO II.

Sottufficiali di complemento.

ART. 49.

La categoria di complemento, destinata a completare i quadri dei sottufficiali di ciascuna Forza armata, comprende i sottufficiali direttamente nominati in tale categoria, nonché i sottufficiali che dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 50.

Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'età indicata nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Tali obblighi sono :

prestare, dopo conseguita la nomina, il periodo iniziale di servizio eventualmente richiesto dalle leggi di reclutamento;

rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione;

frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;

rispondere alle chiamate di controllo.

In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorché abbia superato l'età prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

(*È approvato*).

ART. 51.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento del quarantesimo anno di età è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo servizi o in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuto all'uopo presenti la capacità, l'attitudine e l'attività svolta nella vita civile. Il sottufficiale, però, che all'età predetta svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo, può rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquanteduesimo anno di età; raggiunta tale età il sottufficiale è trasferito nel ruolo servizi o in altro ruolo con le modalità innanzi indicate.

(*È approvato*).

CAPO III.

Sottufficiali della riserva.

ART. 52.

La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 53.

Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.

In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

(*È approvato*).

ART. 54.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

(*È approvato*).

TITOLO V.

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

ART. 55.

Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.

Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è seggetto alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado nonché alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

TITOLO VI.

IMPIEGO CIVILE

ART. 56.

Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

(*È approvato*).

ART. 57.

Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste,

rispettivamente, dall'articolo 26, lettere *c*), *d*), *e*) e dell'articolo 39, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), non può fare domanda di impiego civile.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da più di tre anni, o che sia incorso nella perdita del grado.

(*È approvato*).

ART. 58.

Gli impieghi civili, che i sottufficiali possono conseguire ai sensi dell'articolo 56, sono i seguenti:

a) nell'Amministrazione della Difesa;

per i sottufficiali dell'Esercito, tutti i posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio militare e tutti i posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine presso l'Amministrazione centrale, servizi dell'Esercito;

per i sottufficiali della Marina, tutti i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina;

per i sottufficiali dell'Aeronautica, i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi dell'Aeronautica, in concorso e in misura proporzionale con gli alunni d'ordine dello stesso ruolo che abbiano titolo alla promozione;

b) in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle Ferrovie ed esclusa l'Amministrazione della pubblica sicurezza, un terzo dei posti di applicato o equiparato nel personale di gruppo *C*.

I posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio militare rimasti vacanti per mancanza di aspiranti sono coperti mediante pubblico concorso. Qualora rimangano vacanti posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine per i servizi dell'Esercito e nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina, si provvede ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I posti di applicato o equiparato di cui alla lettera *b*) sono ripartiti dall'Amministrazione della Difesa tra i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. I sottufficiali nominati all'impiego nei posti anzidetti sono collocati in ruolo intercalandoli, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altra provenienza promossi o nominati al grado di applicato o equiparato.

(*È approvato*).

TITOLO VII.

PERDITA DEL GRADO

ART. 59.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

1°) perdita della cittadinanza;

2°) assunzione di servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;

3°) assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui il sottufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Forza armata di appartenenza;

4°) interdizione civile o inabilitazione civile;

5°) irreperibilità accertata;

6°) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio conforme di una commissione di disciplina;

7°) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 di detto

codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.

(*È approvato*).

ART. 60.

La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale.

La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1, 5 e 6, e secondo dell'articolo 59, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2 e 3 e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4 e 7, dell'articolo 59.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 36, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6 e 7, dell'articolo 59 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente.

(*È approvato*).

ART. 61.

Può essere reintegrato nel grado:

1°) a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, numeri 1, 4 e 5, dell'articolo 59, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2°) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, numero 3, dell'articolo 59, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza o alla Guardia di finanza o al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o al Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

3°) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, numero 6, dell'articolo 59, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4°) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, numero 7, dell'articolo 59, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera *a*) di detto numero 7, anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del sottufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

(*È approvato*).

TITOLO VIII.

DISCIPLINA

CAPO I.

Sanzioni disciplinari di stato.

ART. 62.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 21;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 39, lettera *c*);

c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista dall'articolo 47;

d) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, numero 6, dell'articolo 59.

(*È approvato*).

CAPO II.

Procedimento disciplinare.

Sezione I. — *Inchiesta formale*:

ART. 63.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 62 è effettuato mediante formale inchiesta.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facoltà al sottufficiale di presentare le sue discolpe.

(*È approvato*).

ART. 64.

L'inchiesta formale è disposta dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il sottufficiale dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, l'inchiesta formale è disposta dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il sottufficiale risiede.

Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta è disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego.

Qualora siavi corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, l'inchiesta è disposta dal comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale più elevato in grado o più anziano. Se il più elevato in grado o più anziano sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta è disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Quando il sottufficiale sia assegnato per l'impiego ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, e quando siavi corresponsabilità tra sottufficiali di Forze armate diverse o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta formale è disposta dal Ministro.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente un'inchiesta formale.

(*È approvato*).

ART. 65.

L'autorità militare che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 62, ne fa proposta al Ministro, il quale può anche disporre il deferimento a commissione di disciplina; l'autorità predetta, qualora ritenga il sottufficiale passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a commissione di disciplina.

Nei casi preveduti dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 64 ogni decisione è adottata dal Ministero.

(*È approvata*).

Sezione II. — *Commissione di disciplina.*

ART. 66.

È sottoposto a commissione di disciplina il sottufficiale che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti incompatibili con lo stato di sottufficiale.

(*È approvato*).

ART. 67.

La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.

Per i giudizi a carico di più sottufficiali di Forze armate diverse, la commissione di disciplina si compone di cinque ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno tre ufficiali superiori e due di grado non inferiore a capitano o corrispondente. Il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi. Gli altri membri, se i giudicandi appartengono a due Forze armate, sono tratti uno dalla stessa Forza armata del presidente, tre dall'altra Forza armata; se i giudicandi appartengono alle tre Forze armate, i membri stessi sono tratti due da ciascuna Forza armata diversa da quella del presidente.

Il presidente della commissione di disciplina non può avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente; funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

(*È approvato*).

ART. 68.

La commissione di disciplina è formata, di volta in volta, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente della Aeronautica o dal comandante militare ter-

ritoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il giudicando dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, la commissione di disciplina è formata dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il giudicando risiede.

Nel caso di sottufficiale assegnato per l'impiego ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, la commissione di disciplina è formata dal comandante militare della stessa Forza armata del giudicando, nella cui giurisdizione questi presta servizio.

Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri la commissione di disciplina è formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego.

Se trattisi di più giudicandi della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, ovvero di più giudicandi di Forze armate diverse, la commissione di disciplina è formata dal comandante militare competente a provvedere per il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi. Qualora il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri la commissione di disciplina è formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Quando il deferimento del sottufficiale a commissione di disciplina sia stato disposto dal Ministro in seguito ad inchiesta formale ordinata ai sensi del quinto comma dell'articolo 64 o in applicazione di quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 65, la commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati nel primo e nel terzo comma del presente articolo, designato dal Ministro.

(*È approvato*).

ART. 69.

Non possono far parte della commissione di disciplina:

a) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il sottufficiale prestava servizio allorché commise i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trovi alla data di convocazione della commissione di disciplina;

b) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;

c) l'ufficiale che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;

d) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;

e) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato sino al quarto grado incluso;

f) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica, al gabinetto del Ministro, segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per la Difesa, e gli ufficiali alle dirette dipendenze dei Segretari generali;

g) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;

h) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare.

(*È approvato*).

ART. 70.

La commissione di disciplina è convocata dal comandante militare dal quale è stata formata ai sensi dell'articolo 68.

L'ordine di convocazione è trasmesso ai componenti della commissione.

Dell'avvenuta convocazione è data comunicazione al sottufficiale deferito a commissione di disciplina.

(*È approvato*).

ART. 71.

Il sottufficiale può farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non può rifiutarsi.

Il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della commissione di disciplina, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 69.

L'ufficiale difensore è vincolato al segreto d'ufficio.

(*È approvato*).

ART. 72.

La commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale deferito a commissione di disciplina. Se il sottufficiale non si presenta né fa constare di essere legittimamente impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il sottufficiale non è ammesso ad intervenire.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di avere esaminato gli atti dell'inchiesta formale.

Fatto, quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:

legge l'ordine di convocazione;

fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;

chiede se i membri della commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui firmata, e produrre eventuali nuovi documenti; la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.

Il giudicando è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.

Qualora la commissione ritenga di non potere esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia gli atti al comandante militare che ha ordinato la convocazione, indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.

Se la commissione ritiene di poter deliberare, il presidente pone ai voti il seguente quesito:

« *Il... è meritevole di conservare il grado ?* ».

La votazione è segreta. Il giudizio della commissione è espresso a maggioranza assoluta.

Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della commissione.

Il presidente scioglie la commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

I componenti della commissione di disciplina sono vincolati al segreto di ufficio.

(*È approvato*).

ART. 73.

Il Ministro può modificare il giudizio della commissione di disciplina soltanto a favore del sottufficiale.

(*È approvato*).

ART. 74.

In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Dinanzi al consiglio di disciplina il sottufficiale non è ammesso a farsi assistere dall'ufficiale difensore.

Il Ministro, fino a quando non sia convocato il consiglio di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

(*È approvato*).

Sezione III. — *Disposizioni particolari ai sottufficiali residenti all'estero*

ART. 75.

Agli effetti degli articoli 64 e 68, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

Il sottufficiale deferito a commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire la memoria difensiva di cui all'articolo 72.

(*È approvato*).

SEZIONE IV. — *Disposizioni particolari per il tempo di guerra.*

ART. 76.

In tempo di guerra:

la commissione di disciplina può essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria e della riserva, richiamati in servizio;

per il sottufficiale dipendente per ragioni di impiego da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la commissione di disciplina spettano ai comandanti suddetti. Nei casi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 68 il Ministro, per la formazione della commissione di disciplina, può designare anche uno dei comandanti predetti.

(*È approvato*).

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 77.

Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da sergente maggiore a maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, e gradi corrispondenti, che si trovino nelle seguenti condizioni:

per l'Esercito, i sottufficiali, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, in carriera continuativa, e i sottufficiali dell'Arma predetta vincolati a rafferma:

per la Marina, i sottufficiali di carriera e i sottufficiali del ruolo riassunti;

per l'Aeronautica, i sottufficiali vincolati a ferma di durata non inferiore a quattro anni o vincolati a rafferma e i sottufficiali conservati in carriera dopo avere ultimato la rafferma.

(*È approvato*).

ART. 78.

I sottufficiali dell'Esercito e della Marina che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età indicata nel primo comma dell'articolo 54, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei. Sono del pari iscritti in detta categoria, se riconosciuti fisicamente idonei, i sottufficiali dell'Aeronautica che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa non abbiano raggiunto l'età di anni sessanta.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino richiamati in temporaneo servizio.

I sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo, che non siano riconosciuti fisicamente idonei sono collocati in congedo assoluto, se già non vi siano. Sono del pari collocati in congedo assoluto, se già non vi siano, i sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto le età previste nel primo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 79.

I sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età di anni 55, sono iscritti nella categoria di complemento se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti sono collocati in congedo assoluto.

I sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'età di anni 55, restano nella posizione di congedo assoluto.

(*È approvato*).

ART. 80.

Il sottufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che superi il limite massimo dei due anni nel quinquennio stabilito dal primo comma dell'articolo 16, rimane in tale posizione fino al termine del periodo suddetto.

(*È approvato*).

ART. 81.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati ammessi a proseguire la carriera in applicazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, per l'Esercito nell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1286, convertito nella legge 6 gennaio 1936, n. 91, per la Marina nell'articolo 90, lettera *a*), del testo unico

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, modificato con l'articolo 31 della legge 13 giugno 1933, n. 778, e con l'articolo 33 del regio decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1014, e per l'Aeronautica nell'articolo 66 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, continuano a rimanere in servizio anche oltre i limiti di età indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge, fino al raggiungimento dei maggiori limiti di età o dei limiti di servizio previsti dalle disposizioni predette.

(*È approvato*).

ART. 82.

Ai sottufficiali dell'Esercito provenienti dalla carriera continuativa, ai sottufficiali della Marina provenienti dal personale di carriera e del ruolo riassunti, ai sottufficiali dell'Aeronautica già in carriera, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, dalla data stessa, l'indennità speciale prevista dall'articolo 31.

La stessa indennità compete, con la medesima decorrenza, ai sottufficiali che siano stati collocati a riposo ai sensi dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220. L'indennità è computata agli effetti della determinazione della misura dell'assegno mensile previsto dagli articoli 5 e 6, primo comma, lettera *c*), dei citati decreti legislativi.

A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento, dai deputati Spiazzi, Viola, Dal Pozzo :

«*Sopprimere al secondo comma le parole da:* l'indennità,... *fino a* legislativi».

SPIAZZI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento. Rinuncio altresì agli emendamenti soppressivi degli articoli 90, 91 e 92. Mantengo soltanto gli emendamenti proposti alla tabella *A* e alla tabella *B*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 82 nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 83.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della Difesa sentito il Consiglio dei Ministri e previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile.

Fino a quando tale decreto non sarà emanato l'accertamento suddetto continuerà ad essere effettuato dagli organi attualmente previsti per ciascuna Forza armata.

(*È approvato*).

ART. 84.

Ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano acquistato titolo a conseguire l'impiego civile, continuano ad applicarsi le disposizioni preesistenti relative alle cause di perdita del titolo stesso.

(*È approvato*).

ART. 85.

Per le commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

(*È approvato*).

ART. 86.

Per i sottufficiali dell'Esercito che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio territoriale ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, la non idoneità al servizio alle truppe non costituisce impedimento all'assunzione della posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente. Detti sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi stabiliti dall'articolo 16 della citata legge 21 giugno 1934, n. 1093.

(*È approvato*).

ART. 87.

Il ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della Marina, istituito con l'articolo 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, è soppresso.

I sottufficiali ascritti al soppresso ruolo continuano ad essere trattenuti in servizio secondo le norme contenute nell'articolo 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257 e successive modificazioni.

I sottufficiali trattenuti in servizio ai sensi del comma precedente sono considerati in servizio permanente. Ad essi non sono però applicabili le disposizioni dell'articolo 24 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 88.

I sottufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto articolo 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744.

(*È approvato*).

ART. 89.

Per il sottufficiale nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, di cui al successivo articolo 96, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

(*È approvato*).

TITOLO X.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 90.

Nell'attesa che vengano determinati i nuovi organici dei sottufficiali dell'Esercito, la consistenza per detta Forza armata, esclusa l'Arma dei carabinieri, del ruolo speciale per mansioni di ufficio, di cui all'articolo 24, è stabilita in tremilacinquecento unità, e di egual numero sono complessivamente ridotti gli organici dei sottufficiali dell'Esercito previsti dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971. La riduzione complessiva è così ripartita: marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori e aiutanti di battaglia 1500, sergenti e sergenti maggiori 2000. La riduzione predetta sarà effettuata gradualmente, a partire dai gradi di sergente e sergente maggiore, in corrispondenza al numero dei marescialli maggiori e aiutanti di battaglia transitati annualmente nel ruolo speciale.

La consistenza del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è stabilita in mille unità e di egual numero sono complessivamente ridotti gli organici dei sottufficiali dell'Arma stessa previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 603, e dall'articolo 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 1181. La riduzione complessiva è così ripartita: marescialli maggiori 160, marescialli capi e marescialli d'alloggio 270, brigadieri 340 vice brigadieri 230. La riduzione predetta sarà effettuata gradualmente, a partire dal grado di vice brigadiere, in corrispondenza al numero dei marescialli maggiori e aiutanti di battaglia transitati attualmente nel ruolo speciale.

(*È approvato*).

ART. 91.

L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali della Marina, di cui all'articolo 24, è stabilito annualmente, secondo le norme e con le modalità previste per la determinazione degli organici dei sottufficiali di detta Forza armata dall'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216. Di un numero corrispondente alla consistenza del predetto organico sarà ridotto il numero complessivo dei sergenti e dei militari raffermati.

(*È approvato*).

ART. 92.

Nell'attesa che vengano determinati i nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica, la consistenza del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali della predetta Forza armata, di cui all'articolo 24, è stabilita in millecinquecento unità e, ferme restando le riduzioni conseguenti alla applicazione del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947,

n. 1220, di egual numero sono complessivamente ridotti gli organici previsti dall'articolo 2 della legge 11 dicembre 1941, n. 1400, per i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dall'articolo 1 della legge 30 novembre 1942, n. 1606, per i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti e ruolo servizi, e dall'articolo unico della legge 11 luglio 1941, n. 918, per i sottufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

La riduzione complessiva di millecinquecento unità è così ripartita tra i vari ruoli e gradi:

GRADO	ARMA AERONAUTICA			Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici	TOTALI
	Ruolo naviganti	Ruolo specialisti	Ruolo servizi		
Marescialli di 1ª classe	40	80	25	5	150
Marescialli di 2ª classe	40	40	15	—	95
Maresciali di 3ª classe	40	—	—	—	40
Sergenti maggiori e sergenti	700	155	330	30	1.215
TOTALI . . .	820	275	370	35	1.500

(*È approvato*).

ART. 93.

In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140 e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, soltanto in tempo di guerra, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

(*È approvato*).

ART. 94.

Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge sul reclutamento dei sottufficiali dell'Aeronautica, continuano ad applicarsi, per i sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, le norme contenute nell'articolo 71 e nel primo comma dell'articolo 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. In ogni caso, però, i sottufficiali predetti non possono essere trattenuti in servizio oltre il limite di età indicato nella tabella *A* annessa alla presente legge.

I sottufficiali che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 95.

Per i sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica non si applicano le disposizioni relative alla licenza di convalescenza contenute nell'articolo 87 del regio decreto-

legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. Per i sottufficiali predetti la licenza di convalescenza sarà disciplinata dagli appositi regolamenti.

(*È approvato*),

ART. 96.

Sono abrogati, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, il testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, contenente norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa nonché sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica, e ssuccessive modificazioni.

È pure abrogato l'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, e successive modificazioni, per la parte riguardante i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.

(*È approvato*).

ART. 97.

Alla copertura dell'onere di lire 425.500.000, che nell'esercizio finanziario 1952-53 deriverà dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

capitolo n. 167 lire 106.760.000
capitolo n. 183 lire 29.400.000
capitolo n. 229 lire 48.140.000
capitolo n. 255 lire 241.200.000

Alla copertura dell'onere di lire 795.400.000, che nell'esercizio finanziario 1953-54 deriverà dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo corrispondenti ai seguenti capitoli dello stato di previsione per l'esercizio 1952-53, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

capitolo n. 135 lire 182.730.000
capitolo n. 183 lire 43.900.000
capitolo n. 229 lire 92.340.000
capitolo n. 255 lire 476.430.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo alle tabelle.

Do lettura della tabella A.

TABELLA *A*.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE AL SERVIZIO PERMANENTE DEI SOTTUFFICIALI CHE NON SIANO TRANSITATI NEL RUOLO SPECIALE PER MANSIONI DI UFFICIO

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo servizio o categoria	GRADI	Età	*Note*
ESERCITO . . .	Arma dei carabinieri . . .	Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale	58	
		Maresciallo maggiore . . .	55	
		Maresciallo capo e maresciallo di alloggio. . . .	52	
		Brigadiere	50	
	Altre Armi . .	Tutti.	55	
MARINA . . .	Tutte le categorie	Tutti	52	Per i sottufficiali della categoria portuali provenienti dai reclutamenti effettuati con le norme del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, il limite di età è di anni 55.
AERONAUTICA .	Ruolo naviganti	Tutti	45	
	Tutti gli altri Corpi, ruoli e categorie . .	Tutti	55	

Alla tabella *A* è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Spiazzi, Viola e Dal Pozzo:

Marina, *sostituire* 52 *con* 55;

Aeronautica (ruolo naviganti), *sostituire* 45 *con* 48.

L'onorevole Spiazzi vuole illustrarlo ?

SPIAZZI, *Relatore*. Il mio emendamento tende ad elevare, sia nella tabella *A* che nella tabella *B*, il limite di età, per la Marina da 52 a 55 anni, e per l'Aeronautica – ruolo naviganti – da 45 a 48 anni. Non mi pare che ci sia bisogno di illustrazione, anche perché quando li ho annunciati non ho incontrato opposizione.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il parere del Governo è contrario perché qui, in definitiva, si aumenta il limite di età per tutti fino a 60 anni. Dal momento che si stabilisce che nelle funzioni civili si può restare fino al sessantesimo anno, evidentemente il limite riguarda soltanto le prestazioni di carattere militare.

SPIAZZI, *Relatore*. Ma io parlo del servizio permanente.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Delle due, l'una: o si tende a venire incontro ai sottufficiali per lasciarli qualche anno di più in servizio, e a questo provvede la possibilità del passaggio nel ruolo speciale; oppure si ritiene che i sottufficiali abbiano una idoneità al servizio che va oltre l'età prevista dal disegno di legge, ed allora debbo dire che la richiesta è un po' eccessiva. A meno che non si voglia fare una raccolta di vecchi !

VIOLA. Propongo che l'aumento avvenga nella misura di un anno soltanto, anche per far vedere che abbiamo concesso qualcosa.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sussiste sempre il problema della copertura del maggior onere.

GEUNA. Penso che un anno non risolverebbe nulla. Io ritengo che le argomentazioni dell'onorevole Sottosegretario siano esatte.

PRESIDENTE. Ritengo che anche su questo caso si possa richiamare l'attenzione del Governo con l'ordine del giorno.

CUTTITTA. A che cosa serve l'ordine del giorno ?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Serve per lo meno a non intralciare il cammino di questo provvedimento. Se noi vogliamo inserire l'emendamento nel disegno di legge corriamo il rischio di non vedere approvato lo stato dei sottufficiali.

CUTTITTA. Va bene.

PRESIDENTE. Allora s'intendono ritirati gli emendamenti, sia alla tabella *A* che alla tabella *B*.

Pongo in votazione la tabella *A*, di cui ho dato lettura.

(*È approvata*).

Passiamo alla tabella *B*.

TABELLA *B*.

LIMITI DI ETÀ FINO AI QUALI I SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO HANNO OBBLIGHI DI SERVIZIO IN TEMPO DI PACE

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo servizio o categoria	GRADI	Età	*Note*
ESERCITO . . .	Arma dei carabinieri . . .	Maresciallo maggiore . . .	55	
		Maresciallo capo e maresciallo di alloggio. . . .	52	
		Brigadiere e vice-brigadiere	50	
	Altre Armi . .	Maresciallo maggiore . . .	50	
		Maresciallo capo e maresciallo ordinario . . .	48	
		Sergente maggiore e sergente	45	
MARINA . . .	Tutte le categorie	Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe .	52	
		Secondi capi e sergenti .	48	
AERONAUTICA .	Ruolo naviganti	Tutti	45	Soltanto per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni previste dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 51.
	Tutti gli altri Corpi, ruoli e categorie . .	Marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe	52	
		Sergenti maggiori e sergenti	50	

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI